



Fabio Bortolotti

PUBLICAE PRIVATAEQUE  
VITAE

*Vita pubblica e privata*

“Orizzonti”

77



TANGRAM  
EDIZIONI SCIENTIFICHE  
TRENTO

Fabio Bortolotti  
*Publicae privataeque vitae*  
Copyright © 2024 Tangram Edizioni Scientifiche  
Gruppo Editoriale Tangram Srl  
Via dei Casai, 6 – 38122 Trento  
www.edizioni-tangram.it  
info@edizioni-tangram.it

Collana “Orizzonti” – NIC 77

Prima edizione: agosto 2024, *Printed in the EU*

ISBN 978-88-6458-266-5

In copertina: Foto di Joe da Pixabay



L'etichetta FSC® garantisce che il materiale utilizzato per questo volume proviene da fonti gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate

*Honeste vivere*  
*Alterum non laedere*  
*Suum cuique tribuere*

PROLOGO	11
CAPITOLO I	13
L'ordinamento istituzionale in generale	13
La democrazia	23
La democrazia rappresentativa	30
Le sclerotizzazioni della democrazia	43
I partiti politici	62
I poli politici	71
Laicato cattolico allo sbando	82
CAPITOLO II	97
Laicità dello Stato	97
Le regole del potere	109
La destra e la sinistra	117
Utilitarismo	121
Progressismo	127
Conservatorismo	133
Liberismo	138
Confini tra il giusto e l'ingiusto	152
CAPITOLO III	157
Il senso della vita	157
Dovere di verità	167
Virtù naturali e virtù morali	179
Diritti e doveri delle persone	188
Dignità delle persone	198
L'ignavia delle persone	207

CAPITOLO IV	213
Il sommo bene	213
I valori umani	216
Humaniter vivere	226
Cultura, educazione e formazione	244
La felicità delle persone	264
Buone regole per essere felici	272
Pensiero filosofico degli ultimi due secoli	281
NOTA A MARGINE	291

PUBLICAE PRIVATAEQUE  
VITAE

*Vita pubblica e privata*

## PROLOGO

La vita pubblica e privata oggi è spadroneggiata da partiti politici sostenitori della globalizzazione e del globalismo, sempre più ammalati e avvolti dall'idea di sovversione dell'umano, di travalicamento e annichilimento della stessa natura umana.

Su questa esecrabile scia, la famiglia e la scuola non sono più fucine di valori umani e morali, in balia del pensiero progressista hanno abbandonato le secolari tradizioni culturali e formative.

La religione, già centro dello spirito, dell'amore e del rispetto, è stata messa all'indice dal pensiero progressista che non esita a imporre proprie verità assolute, seminando odio verso chi non le condivide.

I cattolici che pretendono di conciliare il progressismo con la fede si pongono in contraddizione con sé stessi, rinnegano sé stessi. Fede cattolica e progressismo sono realtà antitetiche, contrapposte, contrastanti, incompatibili: la fede esprime spiritualità, idealità ed effettive basi valoriali e morali, il progressismo le disconosce in toto.

## CAPITOLO I

L'ordinamento istituzionale in generale; La democrazia; La democrazia rappresentativa; Le sclerotizzazioni della democrazia; I partiti politici; I poli politici; Laicato cattolico allo sbando

### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE IN GENERALE

Un moderno ordinamento democratico implica un'articolata organizzazione dello Stato, diretta a rendere funzionali gli organi collegiali elettivi, preservare il bilanciamento dei poteri dello Stato, tutelare le autonomie, i diritti e le libertà, assicurare l'efficienza del potere esecutivo, preservare l'indipendenza del potere giudiziario.

La Costituzione della Repubblica Italiana (in vigore dal primo gennaio 1948), di ispirazione cristiano-marxista, ha originato una democrazia rivelatasi illusoria e utopica, sia perché molti dettati costituzionali, frutto di indeterminatezza e superficialità, non possono trovare pratica attuazione, come anche perché molti altri, frutto di compromessi tra la tradizione cristiana e l'ispirazione marxista, sono destinati a rimanere lettera morta.

In effetti, la nostra Costituzione non brilla certo per concretezza, si caratterizza per finzione, indeterminatezza e superficialità, specie a riguardo di molti diritti sociali. Pur nella sua astrattezza, ha tuttavia accolto e proclamato tanti diritti fondamentali, affermato importanti principi di carattere ge-

nerale, sebbene alcuni siano rimasti lettera morta e altri mal attuati.

Gli organi istituzionali dimostrano non di rado indifferenza verso i diritti e principi costituzionali, anzi si può affermare, senza tema di smentita, che il rispetto di taluni di essi è ridotto per lo più alla forma, eludendo la sostanza.

Se si osserva da vicino l'odierna realtà, si scopre che il sistema Italia non si può propriamente definire democratico, perché retto da una sfrenata oligarchia partitica che vanifica la sovranità popolare e riduce la democrazia a mera apparenza.

Resta comunque assodato il principio della divisione dei poteri, in base al quale i tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario, preordinati rispettivamente all'emanazione delle leggi, all'esecuzione delle leggi e all'amministrazione della giustizia) sono ripartiti tra Organi diversi e separati: Parlamento, Governo, Magistratura. Vediamoli partitamente.

Il Parlamento è composto da due Camere (sistema bicamerale): la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Accanto ai senatori elettivi vi possono essere fino a 5 senatori a vita e inoltre sono senatori di diritto a vita gli ex Presidenti della Repubblica.

I deputati e i senatori rappresentano la Nazione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Al Parlamento è demandata la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere.

Le leggi di minor importanza possono venire approvate da parte delle Commissioni permanenti presso ogni Camera (c.d. Commissioni in sede deliberante), salvo che il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei componenti la Commissione deliberante non richieda la di-

scussione e la votazione assembleare (art. 72 Cost.). Siffatto sistema di delegiferare è una grave paradossalità, anomalia e devianza costituzionale, che contrassegna la contraffatta democrazia all'italiana.

Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (art. 138 Cost.).

Al Parlamento spetta anche la funzione ispettiva sul Governo, che consiste in varie forme di controllo, attuato per lo più attraverso tradizionali istituti, quali:

- l'interrogazione, che è la domanda di uno o più componenti il Parlamento al Governo per accertare l'esistenza o la conoscenza di un fatto;
- l'interpellanza, che è la domanda di uno o più componenti il Parlamento al Governo diretta a conoscere i motivi della sua condotta;
- la mozione, che è un'istanza firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera volta a provocare una discussione-decisione su un dato argomento, comportante un voto di fiducia o sfiducia nei confronti del Governo.

Al Parlamento spetta il compito di approvare il bilancio dello Stato, il cui atto di approvazione assume formalmente la natura di legge.

La regola generale secondo cui ciascuna Camera funziona separatamente subisce eccezione nei soli casi espressamente previsti dalla Costituzione:

- per l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;

- per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
- per l'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale e dei 16 membri aggiunti nei giudizi penali;
- per porre in stato d'accusa il Presidente della Repubblica (per alto tradimento o attentato alla Costituzione) o i membri del Governo per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il bicameralismo paritario italiano, che vede la presenza di due assemblee parlamentari, entrambe elette direttamente dal popolo e con eguali poteri, è una grave stortura che ne pregiudica il funzionamento, basti dire che ciascuna camera ha un assoluto e generale potere di veto nei confronti delle iniziative dell'altra. Si tratta di una paradossalità costituzionale, che contrassegna la contraffatta democrazia all'italiana. I fatti lo dimostrano ogni giorno di più.

Al Parlamento, con la collaborazione del Presidente della Repubblica, compete la formazione del Governo e altresì la responsabilità politica dell'azione di Governo. Il Parlamento, fulcro dell'ordinamento democratico, è l'organo collegiale rappresentativo dei cittadini.

Il Governo è l'organo di direzione dello Stato con funzioni politiche, esecutive e di controllo (artt. 92 – 96 Cost.). È un organo complesso, formato dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri, che assieme costituiscono il Consiglio dei ministri (art. 92 Cost.).

Il Governo acquista pieni poteri dopo aver ottenuto la fiducia da entrambi i rami del Parlamento, fiducia revocabile in qualsiasi momento. Se si spezza il rapporto di fiducia, il Presidente del Consiglio deve rassegnare le dimissioni del Governo da lui presieduto nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Governo è l'espressione del potere esecutivo, quindi a esso spetta la funzione esecutiva, ossia l'attività volta a realizzare concretamente i fini dello Stato, concernenti il benessere e la sicurezza dei cittadini. L'attività del Governo è disciplinata con la Legge 23 agosto 1988 n. 400 e succ. mod.

Sono figure necessarie del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i singoli ministri, il Consiglio dei ministri, mentre sono figure non necessarie il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, il Consiglio di gabinetto, i comitati interministeriali.

Le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite dall'art. 95 Cost.: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando le attività dei Ministri.

Al Consiglio dei ministri spettano importanti attribuzioni: adozione di decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti, questioni internazionali, nomina dei più alti funzionari dello Stato ecc.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri (art. 95 Cost.) e ne rispondono al Parlamento, che può revocare in ogni momento la fiducia a suo tempo concessa.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni (art. 85 Cost.) dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali dei rispettivi Consigli. La Costituzione non prevede la possibilità di conferma, oltre i sette anni, per cui l'eventuale proroga si rivela una ulteriore paradossalità costituzionale, che contrassegna la contraffatta democrazia all'italiana.

Il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere e di nominare il Governo, non può essere sfiduciato dal Parlamento. È dotato di poteri di impulso, di controllo, di moderazione e garanzia del corretto funzionamento dei vari poteri dello Stato.

Le basilari funzioni del Presidente della Repubblica sono essenzialmente elencate negli artt. 87 e 88 della Costituzione ma molte si rinvencono anche in altri articoli della Carta costituzionale, come nell'art. 62, secondo comma, nell'art. 74, nell'art. 59, nell'art. 89, nell'art. 92, nell'art. 126.

In particolare, costituiscono attribuzioni del Presidente della Repubblica:

- l'emanazione del decreto di decisione dei ricorsi amministrativi straordinari (su proposta del Ministro competente per materia, sentito il Consiglio di Stato);
- l'emanazione del decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi (su decisione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato);
- l'emanazione dei Regolamenti governativi (su delibera del Consiglio dei ministri);
- la nomina dei più alti funzionari dello Stato (su delibera del Consiglio dei ministri);
- l'accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri;
- il comando delle forze armate, inteso però solo come direzione e coordinamento politico-amministrativo (art. 87 Cost);
- il conferimento delle onorificenze della Repubblica;
- lo scioglimento dei Consigli regionali, su deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 126 Cost);
- lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, su deliberazione del Consiglio dei ministri (nella Regione Trentino-Alto Adige, in forza dell'art. 54 dello Statuto di Autonomia, il Presidente della Repubblica interviene

solo nei confronti dei Comuni superiori a 20.000 abitanti, mentre per tutti gli altri provvede la Giunta provinciale in qualità di Organo di controllo).

Al Presidente della Repubblica competono poi molte altre attribuzioni minori (Cfr. Legge 12 gennaio 1991 n. 13).

La Magistratura, intesa come l'insieme degli Organi giudiziari, è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.), costituisce il potere giudiziario e non ha alcun rapporto di dipendenza né col potere esecutivo, né con quello legislativo.

La Costituzione pone alcune garanzie a favore dei magistrati, disponendo in particolare che:

- art. 101: sono soggetti soltanto alla legge, della quale sono applicatori e interpreti;
- art. 107: sono inamovibili, cioè non possono essere rimossi dal loro ufficio se non col loro consenso o in seguito ad apposita decisione motivata del Consiglio Superiore della Magistratura;
- art. 107: si distinguono soltanto per diversità di funzioni, cioè per la diversa competenza loro attribuita dalla legge, fermo restando la piena indipendenza tra di loro e inoltre l'assenza di gerarchia fra giudice e giudice.

A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, l'art. 104 Cost. prevede il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a svolgere funzioni organizzative e amministrative. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni di servizio, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.).

Il difettoso e lento funzionamento della giustizia in Italia ha in parte inficiato la caratteristica dello stato di diritto, soprattutto per le inesauribili procedure necessarie per raggiungere il grado definitivo di giudizio ma anche per l'elevato grado di incertezza delle cause penali e civili.

\*\*\*

L'attuale forma di Stato, per le peculiarità sue proprie, è di diritto, sociale, pluralista:

- di diritto in quanto ai cittadini vengono riconosciuti diritti civili;
- sociale in quanto ai cittadini sono assicurate forme di assistenza e previdenza obbligatorie;
- pluralistica in quanto le autonomie territoriali, entro i limiti delle loro competenze, esprimono un proprio indirizzo politico.

Gli organi costituzionali, centrali e degli enti territoriali, sono eletti in base alle regole della democrazia rappresentativa.

Se osserviamo i criteri e i metodi in cui la strutturazione democratica è concretizzata emergono numerose discrasie, incompiutezze e degenerazioni, come si avrà modo di chiarire alla voce successiva: *Le sclerotizzazioni della democrazia*.

Tra gli aspetti critici dell'odierna strutturazione democratica figura anche rapporto tra maggioranza parlamentare e Governo, rapporto che nel corso della legislatura può deteriorarsi, tanto da doverlo considerare endemicamente instabile.

Altra criticità è data dal fatto che le istituzioni democratiche centrali e locali sono svilite, messe a dura prova dall'eccessiva ingerenza dei partiti a causa di alcuni fattori scatenanti:

- creazione di vari centri di potere per fini di consenso;
- inefficienze della pubblica amministrazione a tutti i livelli;
- mancanza di rigorose norme volte a perseguire i casi di non fedeltà, disciplina e onore (art. 54 Cost.);
- mancanza di rigorose norme volte a perseguire le inefficienze, la venuta meno del dovere di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);
- commistione con organizzazioni a carattere corporativo, rappresentanze di categoria e organizzazioni sindacali;
- sistema pensionistico e assistenziale caratterizzato da iniquità, privilegi e particolarismi di vario ordine;
- eccessivo carico fiscale, da una parte, sperpero delle entrate dall'altra.

\*\*\*

Sono motivo di non poca preoccupazione i valori umani e morali in caduta libera nella società, aspetto degenerativo che si riflette anche sui rappresentanti politici e sui pubblici operatori.

Per effetto di ciò, nei rappresentanti politici e nei pubblici operatori è venuto meno il senso del dovere, lo spirito di servizio, l'impegno per il bene comune e per l'interesse generale, a detrimento dei modi comportamentali e della fedeltà pubblica.

Secondo l'art. 54 della Costituzione, ai rappresentanti politici e ai pubblici operatori, incombe un duplice rigoroso dovere:

- di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi,

- di adempiere le loro funzioni con disciplina e onore.

L'impegno per il bene comune e per l'interesse generale, i doveri di "fedeltà, disciplina e onore" dei rappresentanti politici e dei pubblici operatori, vengono meno in caso di:

- attività o fatti, di qualsiasi natura, penalmente rilevanti;
- omissione di atti dovuti e mancanze penalmente rilevanti;
- provvedimenti che tendano a favorire interessi di parte, a danno degli interessi della generalità;
- atti amministrativi che tendano a favorire interessi partitici, a danno del bene comune;
- atti amministrativi che rivelino una cattiva gestione della *res publica*.

La fedeltà pubblica è tradita in caso di corruzione degli organi istituzionali, a fortiori degli organi di giustizia o degli addetti alla giustizia, che è quanto di più grave ci si possa attendere: nihil iniquius venali iustitia – nulla è più iniquo della giustizia venale.

Il vigente Codice penale contempla tutta una serie di delitti contro la fedeltà pubblica (artt. 453-498 c.p.) e altresì contro la moralità pubblica e buon costume (artt. 527 e segg. c.p.) ma, ahinoi, difficilmente perseguibili e in ogni caso, con pene di scarso peso.

Il Legislatore se n'è ben guardato dal sanzionare rigorosamente la venuta meno ai doveri di cui al precitato art. 54 della Costituzione, imperdonabile omissione che denota un ulteriore grave sintomo di democrazia all'italiana.

Va detto però che tale carenza normativa non libera nessuno dal pubblico discredito, dalla gogna mediatica, dal disonore, né tantomeno dalla pubblica disistima e sfiducia.

## LA DEMOCRAZIA

Il termine “democrazia” deriva dal greco *dēmokratía* (composto di *demos*-popolo e *krátos*-potere), etimologicamente significa governo del popolo.

Nell’antica Grecia la democrazia si basava sulla diretta partecipazione dei cittadini (esclusi gli schiavi, gli stranieri e le donne) alla vita pubblica. Le cariche pubbliche, così come le varie attività comportanti responsabilità pubbliche, venivano assegnate a rotazione a rappresentanti del popolo, nominati con il meccanismo del sorteggio.

La democrazia della Roma repubblicana non era dissimile da quella dell’antica Grecia, ambedue caratterizzate da una sovranità limitata e da diritti politici riconosciuti a una circoscritta cerchia di popolazione.

Fin dai primordi, il sistema era caratterizzato da una generalizzata dedizione al bene comune, era molto sentito il senso della *fides publica*, intesa come onestà pubblica e morale tradizionale. Specificamente, la *fides publica* era sinonimo di fedeltà, di comportamento leale e onesto, di correttezza e di esemplare condotta nell’esercizio dell’attività pubblica e nei rapporti pubblici.

A differenza della civiltà greca, nei sistemi oligarchici dell’antica Roma, il reclutamento dei cittadini alle cariche pubbliche avveniva primariamente con il metodo della *cooptatio*.

In pratica, i cooptati, anziché eletti, erano prescelti da parte del predecessore oppure designati dal magistrato, dal gruppo o dalle persone che gestivano il potere. Il sistema della *cooptatio* venne superato con la Lex Domizia del 104 a.C., che lo sostituì con il più democratico sistema dell’elezione popolare per molte cariche pubbliche.

Il concetto di democrazia è approfondito da Cicerone nel *De Republica*, ove evidenzia due schemi di *civitas popularis*:

- nel primo ipotizza una forma di governo *populus iustus et moderatus*, che definisce libera e giusta;
- nel secondo ipotizza una forma di governo *furor multitudinis*, in cui dominano gli strati sociali economicamente più deboli.

La democrazia della Roma repubblicana durò oltre tre secoli, poi subentrò il principato, quindi l'imperialismo e nel medioevo la monarchia.

\*\*\*

In epoca medievale e fino al XV sec., il concetto di democrazia appare solo in dotte disquisizioni letterarie, in campo filosofico e nelle classificazioni scolastiche, per evocare le antiche forme greche e romane, mentre non appare invece in campo politico, né tantomeno in campo giuridico.

In età moderna, i sistemi politici fondati su embrionali basi democratiche sono esplosi per lo più a seguito della rivoluzione americana e francese.

In Europa, i primi rudimenti di democrazia affiorano in campo filosofico-letterario, a partire dal secolo XVIII, raffigurata come modello di regime politico radicalmente alternativo alla monarchia.

Le prime comparse di sistemi democratici furono la risposta a forme di rivolta contro la gerarchia dei privilegi ereditari e degli ordini.

\*\*\*

In dipendenza dei propri saggi, Fabio Bortolotti ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi letterari (trofei, targhe, diplomi), tra cui:

- Associazione Pelasgo 968, menzione speciale di merito, 2017;
- Associazione Pelasgo 968, targa, menzione speciale di merito, 2020;
- Premio Nazionale Arti Letterarie Torino, targa, menzione d'onore, 2020;
- Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, IV classificato, targa, 2021;
- Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, menzione di merito, 2022;
- Premio Letterario Internazionale Montefiore, Targa Montefiore, 2022;
- Premio Internazionale Città della Spezia, premio speciale, 2022;
- Premio Letterario Nazionale Caffè delle Arti Torino, menzione d'onore, 2022;
- Premio letterario La Ginestra Firenze, segnalazione particolare della giuria, 2022;
- Premio Letterario Casentino, menzione d'onore, 2023;
- Premio Letterario Nazionale Caffè delle Arti Torino, menzione d'onore, 2023;
- Premio Letterario Internazionale Switzerland Literary Prize, Diploma d'onore, 2023;
- Premio Letterario Internazionale Città di Latina, segnalazione di merito, 2023;

- Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, diploma di merito con medaglia, 2023;
- Premio Letterario Roma Internazionali, premio di merito, 2024

Visita il sito: [www.fabiobortolotti.it](http://www.fabiobortolotti.it)



Im Gedenken an unseren lieben Freund

*Georg Ostermünchner*

den wir nach einem Autobahnunglück in Dettendorf kennengelernt haben und der sofort zu einem wertvollen Herzensmenschen wurde.

Wir danken Dir für Deine Freundschaft, die 65 Jahre gedauert hat, die nie vergehen und auch im Jenseits weiterbestehen wird.

Du hattest durch Gott die Gabe einer unermesslichen Sensibilität und Güte. Gemeinsam mit Deiner Frau Resi war Ehrlichkeit Dein Ideal, die Arbeit Dein Leben und deine Familie Deine Leidenschaft. Du bleibst unvergessen.

Fabio und Lino

Dello stesso autore:

Publicazioni giuridiche

- *I concorsi pubblici presso gli enti locali*, Brescia, Apollonio, 1975
- *Gli atti deliberativi*, Trento, Ica, 1980
- *Lo stato giuridico dei dipendenti comunali nella Regione Trentino Alto Adige*, Trento, Ica, 1985
- *Gli atti di parte nel procedimento deliberativo*, Trento, Ica, 1986
- *La Pubblica amministrazione*, Trento, Ica, 1996
- *Thesaurus giuridico e dialettico latino-italiano*, Milano, Mjm, 2009

Saggi etico-politologici

- *w.w.w.vizi-virtù-valori*, Milano, Mjm, 2008
- *Coscienza e anticoscienza*, Milano, Mjm, 2011
- *Schegge di vita etica, volume I*, Milano, Mjm, 2011
- *Schegge di vita etica, volume II*, Milano, Mjm, 2011
- *Adagia et dicta*, Milano, Mjm, 2013
- *Parresia*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2015
- *Valori morali*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2015
- *Potere malefico*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2015
- *Ipocrisie del potere*, Roma, Albatros, 2016
- *Boni et mali*, Roma, Albatros, 2017
- *Publica honestas*, Roma, Albatros, 2017
- *In alto loco*, Roma, Albatros, 2018
- *Indignatio*, Roma, Albatros, 2019
- *Proditio*, Roma, Albatros, 2019
- *Demokratia*, Roma, Albatros, 2020
- *Extra chorum*, Roma, Albatros, 2021
- *Ars politica*, Roma, Albatros, 2022
  
- *Moralia*, Roma, Albatros, 2022

- *Spiritualia et realia*, Roma, Albatros, 2022
- *Natura humana*, Roma, Albatros, 2023
- *Corrupti mores*, Roma, Albatros, 2023
- *Vitia rei publicae*, Roma, Albatros, 2023
- *Progredimur?*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2024
- *Recte vivere*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2024
- *Mali mores*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2024
- *Humana principia*, Trento, Tangram, Edizioni scientifiche, 2024